

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 30 MARZO 2018

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Avv. Demetrio Barreca

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Dott. Daniele Piccione

OGGETTO: INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30 MARZO 1999, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 24 FEBBRAIO 2002.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **marzo**, alle ore **12.20**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **53439** del **28.03.2018** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **22** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 2408 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 4 APR. 2018

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 4 APR. 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 30 MAR. 2018 :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 4 APR. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCIOLLO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	NO	27	D'ASCOLI Giuseppe	NO
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonino	SI	30	MAIOLINO Antonino	NO
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	NO	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI			
11	LATELLA Giovanni	NO			
12	MARINO Demetrio	NO			
13	MARRA Vincenzo	NO			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	SI			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	NO			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	NO			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Nucera Anna, Zimbalatti Antonino, Nucera Lucia Anita, Marino Giuseppe e Calabrò Irene Vittoria. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto al 2° punto dell'Odg avente ad oggetto "INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30 MARZO 1999, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 24 FEBBRAIO 2002." e concede la parola al Dirigente Demetrio Barreca che relaziona in merito.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata **a maggioranza** dai 21 presenti in aula con **voti favorevoli 15** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IMBALZANO EMILIANO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, PARIS, RUVOLO); **astenuti 6** (DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, DATTOLA LUIGI, IMBALZANO Pasquale, PIZZIMENTI e RIPEPI); **contrari 0**

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 1999, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24 febbraio 2002, con cui è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate comunali, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n.° 446, avente ad oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, sia tributarie che extra-tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge dell'ordinamento degli enti locali;

Considerata l'esigenza di disciplinare le misure necessarie al contenimento della morosità delle entrate tributarie ed extra-tributarie, con particolare riferimento alla fissazione del tasso degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento, nonché degli interessi di dilazione in caso di richiesta ed autorizzazione al pagamento rateale;

Ritenuto a riguardo di poter determinare, fatta salva la diversa disciplina prevista dalla Legge o da altre Autorità in particolari materie e settori d'entrata, il tasso da applicare sia agli interessi moratori che agli interessi di dilazione, nella misura del tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali, nell'esercizio di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dando atto che gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

Considerata altresì l'esigenza di determinare le modalità di ristoro degli oneri e/o aggi di riscossione sollecitata e coattiva, nonché di rimborso dei costi delle spese di procedimento e di notifica da addebitare ai contribuenti/utenti morosi, in relazione alle singole fasi del procedimento, secondo un principio di equità che eviti di finanziare tali spese di procedura tramite le entrate indifferenziate della collettività dei contribuenti, addebitandoli invece ai debitori morosi, anche in ragione della norma generale posta dall'art. 1196 del Codice Civile e della ulteriore disciplina normativa e regolamentare statale e comunale;

Reputato pertanto necessario aggiungere due appositi articoli 6-bis e 6-ter al predetto Regolamento Generale delle Entrate;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26.03.2018;

Dato atto della coerenza del presente atto con il corrente D.U.P.;

Visto il parere favorevole del dirigente del Settore Gestione Tributi e Appalti in ordine alla regolarità

RUVOLO); **astenuti 6** (DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, DATTOLA LUIGI, IMBALZANO Pasquale, PIZZIMENTI e RIPEPI); **contrari 0**, resi dai 21 presenti e votanti, per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza dei successivi adempimenti

tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare "Programmazione e Servizi Generali", giusta nota prot. N. 53384 del 28.03.2018;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti", giusta nota prot. N. 53680 del 29.03.2018;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dell'esito della votazione, proclamato dal Presidente;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati, di:

1. inserire il seguente art. 6-bis, rubricato "*Interessi moratori e di dilazione*", al Regolamento Generale delle Entrate approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 1999, modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 24 febbraio 2002: "*Fatta salva la diversa disciplina prevista dalla Legge o da altre Autorità in particolari materie e settori d'entrata, il tasso da applicare, sia agli interessi moratori per omesso o ritardato pagamento, che agli interessi di dilazione nel caso di richiesta di pagamenti rateali, è determinato nella misura del tasso d'interesse legale per tempo vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*";

2. inserire il seguente art. 6-ter, rubricato "*Ristoro oneri e costi di riscossione*", al Regolamento Generale delle Entrate approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 1999, modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 24 febbraio 2002:

"1. La quantificazione degli oneri e/o aggi di riscossione sollecitata e coattiva, nonché di rimborso dei costi delle spese di procedimento e di notifica da addebitare ai contribuenti/utenti morosi, in relazione alle singole fasi del procedimento, secondo un principio di equità che eviti di finanziare tali spese di procedura tramite le entrate indifferenziate della collettività dei contribuenti, addebitandoli invece ai debitori morosi, anche in ragione della norma generale posta dall'art. 1196 del Codice Civile e della ulteriore disciplina normativa e regolamentare statale e comunale, è fissata come di seguito:

a) per ogni richiesta di rateizzazione, € 10,00;

b) per ogni notifica di avvisi di accertamento, di avvisi di morosità, di solleciti di pagamento, di ingiunzioni fiscali, di intimazioni ad adempiere, di fermi amministrativi, di atti di pignoramento, ed in genere di qualunque altro atto finalizzato al recupero in via sollecitata e coattiva dell'entrata, € 12,00;

c) per ogni riscossione per recupero crediti a mezzo ingiunzione fiscale, è dovuto il rimborso delle spese di procedura, determinate per come segue:

i. fino ad € 600,00, € 15,00;

ii. da € 600,01 a € 2.000,00, € 20,00;

iii. da € 2.000,01 a € 5.000,00, € 35,00;

iv. da € 5.000,01 a € 9.000,00, € 45,00;

v. oltre € 9.000,01, € 60,00.

d) per ogni riscossione effettuata con atti di preavviso di fermo ex art. 86 DPR 602/73 ovvero di iscrizione del fermo e relativa comunicazione, nonché per pignoramenti mobiliari, presso terzi ex artt. 72 e segg. DPR

602/73, immobiliari o mobiliari registrati, iscrizione ipotecarie, è dovuto il rimborso delle spese di procedura, determinate per come segue:

- i. fino ad €. 600,00, €. 20,00;
- ii. da €. 600,01 a €. 2.000,00, €. 25,00;
- iii. da €. 2.000,01 a €. 5.000,00, €. 40,00;
- iv. da €. 5.000,01 a €. 9.000,00, €. 50,00;
- v. oltre 9.000,01, €. 65,00.

e) la misura dei rimborsi delle spese per le procedure del punto v. delle precedenti lettere c) e d), va integrata con un coefficiente di maggiorazione, graduato secondo il seguente prospetto, in funzione dell'entità del credito, atto a rappresentare la maggiore onerosità riconducibile al corretto svolgimento di attività esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante importo ovvero per il riconoscimento della loro inesigibilità, ed al connesso maggior rischio imprenditoriale:

- per crediti da €. 10.000,00 a €. 50.000,00: la misura è aumentata del 100%;
- per crediti da €. 50.001,00 a €. 100.000,00: la misura è aumentata del 150%;
- per crediti oltre €. 100.000,00: la misura è aumentata del 200%.

f) gli importi di cui alle lettere b), c) e d) che precedono sono ridotti di €. 5 nel caso in cui per il contribuente/utente è possibile effettuare, ai sensi di legge, la notifica per mezzo di posta elettronica certificata.

2. Oltre al rimborso di cui al comma 1, si aggiunge anche il rimborso delle spese vive sostenute per quelle attività (visure immobiliare, catastali, camerali e ricerche mirate in banche dati per datori di lavoro, partecipazioni societarie, rapporti bancari, locazioni e/o cessioni), necessariamente compiute da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione”.

3. Sono a carico dell'utente/contribuente i costi di spedizione derivanti dall'invio per posta ordinaria degli avvisi bonari e delle fatture per la riscossione spontanea.

4. La Giunta comunale può annualmente aggiornare, modificare e/o integrare la disciplina prevista nel presente articolo, in occasione della adozione delle delibere prodromiche all'approvazione del bilancio di previsione.

3. dare mandato al Dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti di compilare un testo coordinato dell'atto regolamentare in oggetto, che tenga conto delle modifiche apportate in questa sede, da mettere a disposizione dei propri uffici, degli operatori e dei cittadini, in ottemperanza ai principi di semplificazione, chiarezza e trasparenza;
4. dare mandato altresì al Dirigente del Settore Gestione Tributi e Appalti ed alla Società partecipata Hermes Servizi Metropolitan s.r.l. per tutti gli ulteriori adempimenti consequenziali;
5. disporre altresì la pubblicazione del Regolamento integrato e coordinato con le modifiche apportate con la deliberazione consiliare di approvazione della presente proposta:
 - ⇒ sul sito internet del Comune, www.reggiocal.it, sezione Statuto e Regolamenti;
 - ⇒ all'Albo Pretorio on line del Comune, per 30 giorni consecutivi.
6. garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione e delle modifiche regolamentari come sopra disposte, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

con **voti favorevoli 15** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IMBALZANO EMILIANO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, PARIS,



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA



REGOLAMENTO GENERALE DELL'ENTRATE

***TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.14 DEL 30 MARZO 1999,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 24 FEBBRAIO 2002
E CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 30 MARZO 2018***

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n.° 446, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge dell'ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote e canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

ART. 2

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni vengono fissati, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto al Comune vengono determinati, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
4. Ove entro il termine fissato dalla legge per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo non vengano adottate modificazioni alle aliquote tributarie ovvero alle tariffe delle altre entrate comunali, restano confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell'esercizio precedente.
5. Dell'adozione delle modificazioni delle aliquote tributarie e delle tariffe delle altre entrate è data diffusione, oltre che mediante pubblicazione nelle forme di legge, mediante inserzione nel sito telematico gestito dall'ente.
6. L'ottemperanza alle forme di pubblicità previste dalla legge ed a quella prevista al comma precedente vale ad integrare la conoscenza legale da parte dei contribuenti e degli utenti delle modificazioni apportate alle aliquote ed alle tariffe delle entrate dell'ente.

ART. 3

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La Giunta Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, della liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ed azienda speciale;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritte all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n.° 446, o ai concessionari di cui al DPR 2 gennaio 1989 n.°43;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità efficienza e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
3. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile della gestione della relativa risorsa, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprante, in ogni caso, anche le funzioni di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1° della Legge 24 dicembre 1994 n. 724.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta, degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado, negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o comunque affidataria dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi, comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposta alla difesa.

ART. 4

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i dirigenti o funzionari titolari di posizioni organizzative ai quali le stesse restano affidate dal piano esecutivo di gestione.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5° lett. B del D.Lgs 15 dicembre 1999 n.446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore
4. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione da utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini, dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico.

ART. 5 FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n.°639, con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973, n.°602.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso a giudice ordinario, purché il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. E' attribuita al responsabile od al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate. E' stabilito in cinque euro (€. 5,00) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

ART. 6 FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria, qualunque sia la forma di gestione prescelta tra quelle di cui al precedente art. 3, deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. Deve essere comunque assicurata la possibilità, per i contribuenti e gli utenti, di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio delle comodità e dell'economicità della riscossione, quali: il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente postale e gli accrediti elettronici.

ART. 6-BIS INTERESSI MORATORI E DI DILAZIONE

1. Fatta salva la diversa disciplina prevista dalla Legge o da altre Autorità in particolari materie e settori d'entrata, il tasso da applicare, sia agli interessi moratori per omesso o ritardato pagamento, che agli interessi di dilazione nel caso di richiesta di pagamenti rateali, è determinato nella misura del tasso d'interesse legale per tempo vigente, maggiorato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 6-TER RISTORO ONERI E COSTI DI RISCOSSIONE

1. La quantificazione degli oneri e/o aggi di riscossione sollecitata e coattiva, nonché di rimborso dei costi delle spese di procedimento e di notifica da addebitare ai contribuenti/utenti morosi, in relazione alle singole fasi del procedimento, secondo un principio di equità che eviti di finanziare tali spese di procedura tramite le entrate indifferenziate della collettività dei contribuenti, addebitandoli invece ai debitori morosi, anche in ragione della norma generale posta dall'art. 1196 del Codice Civile e della ulteriore disciplina normativa e regolamentare statale e comunale, è fissata come di seguito:
 - a) per ogni richiesta di rateizzazione, €. 10,00;
 - b) per ogni notifica di avvisi di accertamento, di avvisi di morosità, di solleciti di pagamento, di ingiunzioni fiscali, di intimazioni ad adempiere, di fermi amministrativi, di atti di pignoramento, ed in genere di qualunque altro atto finalizzato al recupero in via sollecitata e coattiva dell'entrata, €. 12,00;
 - c) per ogni riscossione per recupero crediti a mezzo ingiunzione fiscale, è dovuto il rimborso delle spese di procedura, determinate per come segue:
 - i. fino ad €. 600,00, €. 15,00;
 - ii. da €. 600,01 a €. 2.000,00, €. 20,00;
 - iii. da €. 2.000,01 a €. 5.000,00, €. 35,00;
 - iv. da €. 5.000,01 a €. 9.000,00, €. 45,00;
 - v. oltre €. 9.000,01, €. 60,00.
 - d) per ogni riscossione effettuata con atti di preavviso di fermo ex art. 86 DPR 602/73 ovvero di iscrizione del fermo e relativa comunicazione, nonché per pignoramenti mobiliari, presso terzi ex artt. 72 e segg. DPR 602/73, immobiliari o mobiliari registrati, iscrizione ipotecarie, è dovuto il rimborso delle spese di procedura, determinate per come segue:



- i. fino ad €. 600,00, €. 20,00;
 - ii. da €. 600,01 a €. 2.000,00, €. 25,00;
 - iii. da €. 2.000,01 a €. 5.000,00, €. 40,00;
 - iv. da €. 5.000,01 a €. 9.000,00, €. 50,00;
 - v. oltre 9.000,01, €. 65,00.
- e) la misura dei rimborsi delle spese per le procedure del punto v. delle precedenti lettere c) e d), va integrata con un coefficiente di maggiorazione, graduato secondo il seguente prospetto, in funzione dell'entità del credito, atto a rappresentare la maggiore onerosità riconducibile al corretto svolgimento di attività esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante importo ovvero per il riconoscimento della loro inesigibilità, ed al connesso maggior rischio imprenditoriale:
- per crediti da €. 10.000,00 a €. 50.000,00: la misura è aumentata del 100%;
 - per crediti da €. 50.001,00 a €. 100.000,00: la misura è aumentata del 150%;
 - per crediti oltre €. 100.000,00: la misura è aumentata del 200%.
- f) gli importi di cui alle lettere b), c) e d) che precedono sono ridotti di €. 5 nel caso in cui per il contribuente/utente è possibile effettuare, ai sensi di legge, la notifica per mezzo di posta elettronica certificata.
2. Oltre al rimborso di cui al comma 1, si aggiunge anche il rimborso delle spese vive sostenute per quelle attività (visure immobiliare, catastali, camerali e ricerche mirate in banche dati per datori di lavoro, partecipazioni societarie, rapporti bancari, locazioni e/o cessioni), necessariamente compiute da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione”.
3. Sono a carico dell'utente/contribuente i costi di spedizione derivanti dall'invio per posta ordinaria degli avvisi bonari e delle fatture per la riscossione spontanea.
4. La Giunta comunale può annualmente aggiornare, modificare e/o integrare la disciplina prevista nel presente articolo, in occasione della adozione delle delibere prodromiche all'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 7 AUTOTUTELA

1. Il responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono annullare totalmente o parzialmente l'atto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui a comma seguenti.
2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro
3. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
- a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prove di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione di regimi agevolativi.
 - e) sussistenza di requisiti per la fruizione di regimi agevolativi
4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento è diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi conferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

ART. 8 ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

